



Aglio, bavaglio corni e bicorna

Gian Domenico Caiazza

La maledizione della censura sta per colpire la gloriosa stampa italiana. Urge una formula magica che scongiuri la imminente tragedia, perciò suggeriamo una efficace parafrasi della storica formula che Peppino de Filippo, nelle vesti di Pappagone, usava per scongiurare tragedie e maledizioni, ricordate? «Aaglio, fravaglio, fattura ca' nun quaglio, corna e bicorna». Proviamo un autentico sentimento di solidarietà per i cronisti giudiziari italiani, ai quali il Parlamento intenderebbe scippare il passatempo preferito: la pubblicazione pedissequa di intercettazioni telefoniche, possibilmente quelle più sputtananti, più imbarazzanti, insomma più compromettenti, da sparare nei titoli e da utilizzare con compiacimento e goduria nel raccontare l'arresto dell'ennesimo farabutto. Roba fina, roba da vero giornalismo di inchiesta, quello tosto, quello che si impolvera le scarpe per salire fino al piano giusto della locale Procura; insomma quello che non guarda in faccia a nessuno, eccezion fatta naturalmente per chi ti fornisce sottobanco il materiale. Che, come diceva il grande Corso Bovio, avvocato storico del Corriere della Sera e dei suoi giornalisti, nel meraviglioso, durissimo intervento che facciamo rivivere in queste pagine di PQM, 9 volte su 10 è la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero. Quelli poi, giocoforza, devi lasciarli perdere, altrimenti come si fa? E d'altronde, l'ingratitude è un sentimento meschino, stai a vedere che ti metti a fare pure le pulci all'indagine, suavia! Dunque, ricerca spasmodica del peggio possibile (per l'indagato, s'intende), ravanando nel materiale già in origine accuratamente selezionato dalla Polizia Giudiziaria, che sceglie il fior da fiore per l'accusa, e qualifica tutto il resto come "irrelevante". Poi l'indagato che potrà permettersi avvocati che passino, settimane o mesi o anni dopo, intere giornate ad ascoltare quel materiale irrilevante, magari tira fuori l'intercettazione invece relevantissima, per la difesa naturalmente. Nel frattempo, oh! urge informare i cittadini su che razza di farabutti corrotti o mafiosi o pedofili sono stati appena assicurati alla giustizia. Si d'accordo, poi accade (molto spesso, segnalo sommestamente) che le trascrizioni effettuate dal maresciallo non siano proprio sempre fedelissime, ma cosa volete, è un lavoraccio anche noioso, si può sbagliare. Mai in favore dell'indagato, a onor del vero. Non capita, è una eventualità prossima allo zero statistico. Cosa volete, sarà lo zelo accusatorio del servitore dello Stato, non è cattiveria. Ma intanto, il materiale va pubblicato, ci mancherebbe altro. Poi si vedrà, certo, e poi vedi che bravo che sono, ho scritto "presunto" mafioso, la presunzione di innocenza è fatta salva. E per quel 50% di assoluzioni che poi, come sappiamo, certamente arriveranno già solo in primo grado? State tranquilli, un trafiletto in cronaca non si nega a nessuno. Intanto, viva la libertà di stampa, e vade retro bavaglio! Aaglio, bavaglio, fattura ca' nun quaglio, cap' d'alice e cap' d'aglio, corna e bicorna!

Quasi quasi sono più incazzati i pubblici ministeri dei giornalisti



IL BAVAGLIO IMMAGINARIO

Il grido di dolore dei megafoni delle Procure

Dell'emendamento Costa

CONVERSAZIONE CON VITTORIO MANES

Gian Domenico Caiazza

«Le critiche all'emendamento Costa mi paiono ingenerose ed ideologiche, e la direzione che l'emendamento indica è quella giusta. Con una metafora, è un termometro che segna la febbre, ma temo non sia in grado di curarla. Ciò detto, dobbiamo cercare di portare la riflessione su questo tema un po' più avanti, se vogliamo uscire dal solito scontro sterile tra tifoserie». Parla Vittorio Manes, professore ordinario di diritto penale all'Alma mater di Bologna, autore di un apprezzato saggio sul tema del rapporto tra media e giustizia (Giustizia mediatica - Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, il Mulino 2022). Sono d'accordo con Te, proviamo a portare la riflessione un po' più in avanti. Ma intanto, dimmi di queste critiche "ingenerose ed ideologiche".

Segue a pag. 2

"Legge bavaglio"?

CORSO BOVIO E LA FAVOLA DEL CONTROLLORE

Lorenzo Zilotti

«Uno dei miti su cui si basa il nostro sistema democratico è quello della funzione dell'informazione. Si dice che il popolo abbia diritto di essere informato, di sapere come vengono gestite in suo nome Repubblica e leggi; che l'opinione pubblica sulla base delle informazioni così raccolte esercita il controllo sui pubblici poteri. Consentitemi di contestare questa "favola". Gli avversari dello pseudo "bavaglio Costa" rimarranno delusi nell'apprendere che non si evoca un italico fan dei regimi dittatoriali sudamericani o cinopopolari. No, a parlare così è un avvocato penalista, di quelli che furono professionalmente e culturalmente molto vicini al mondo dei giornalisti e dell'informazione. Per Corso Bovio (cito dalla sua relazione a uno storico convegno UCPI del 1987, sul maxiprocesso di Palermo), nell'epoca delle comunicazioni di massa, quello attraverso cui si formano i convincimenti del pubblico è un meccanismo emozionale e non razionale.

Segue a pag. 2

La riflessione

IO, GIP, VI DICO CHE VIETARE NON SERVE

Roberto Crepaldi

Voglio confessare. Quando mi è stato chiesto dai cronisti ho dato loro copia dei miei provvedimenti non più segreti, come prevede il codice di rito. L'ho fatto consapevole che li avrebbero potuti criticare, perché credo che si debba dare conto delle ragioni della decisione non solo al cittadino che vede limitata la sua libertà ma, quando vi siano motivi di interesse pubblico, all'intera collettività. L'ho fatto consapevole che avevo cercato di esprimere in modo coerente e logico le ragioni della decisione, che avevo cercato di considerare le possibili obiezioni al mio ragionamento, le eventuali debolezze delle indagini ma anche che la mia decisione avrebbe necessariamente ignorato moltissimi elementi che la difesa avrebbe (prima o poi) fatto emergere.

Segue a pag. 3

CONVERSAZIONE CON VITTORIO MANES

«BENE COSTA, MA LA CHIRURGIA NON BASTA»

Manes: «L'emendamento previene l'effetto *trompe l'oeil* che trasforma, agli occhi del lettore, un mezzo di ricerca della prova in una prova piena di colpevolezza»

Gian Domenico Caiazza

SEGUE DALLA PRIMA

«Ingenereose quando parlano di "bavaglio", perché nessun atto viene secretato, l'ordinanza resta pienamente conoscibile e divulgabile nei suoi contenuti notiziari. Ideologiche quando evocano addirittura lo spettro della giustizia di classe».

In effetti piace molto questa iperbole della difesa dei colletti bianchi, politici e imprenditori. Ma ha ancora senso questa categoria tipologica dei "white collar"?

«Non direi proprio. A parte il fatto che sono passati più di 70 anni dalla denuncia di Sutherland sulla criminalità dei colletti bianchi, e gli assetti sociali sono molto più fluidi ed obliqui. Ma soprattutto, i valori di cui stiamo parlando – presunzione di innocenza, reputazione, dignità della persona – sono diritti ubiquitari, appartengono indistintamente a tutti e sono valori primordiali per una democrazia costituzionale».

Semmai andrà invertito il ragionamento: la gogna colpisce con maggiore efficacia i soggetti più esposti socialmente.

«Certamente. La gogna è una pena asimmetrica, colpisce ed è maggiormente contundente nei confronti di chi ha un maggiore capitale reputazionale. E non c'entra niente l'appar-

tenenza di classe, quanto semmai il livello di notorietà, che può riguardare il politico come l'influencer, l'imprenditore come il calciatore o il rapper».

Veniamo ai contenuti dell'emendamento. La direzione verso il riequilibrio tra diritto di informazione e i diritti fondamentali della persona che prima evocavi è quella giusta. Ma le stimate di una soluzione draconiana, tranciante, le porta con sé.

«Le soluzioni chirurgiche, come sempre sono divieti e castighi, hanno questo limite. Modificano l'anatomia del soggetto, e non necessariamente risolvono la patologia. Meglio lavorare sulla fisioterapia. Ma occorre riconoscere a questo emendamento che vieta la pubblicazione testuale tenta di evitare l'effetto suggestivo che deriva dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche o di alcune fonti di prova. Insomma previene giustamente quell'effetto *trompe l'oeil* che trasforma surrettiziamente, agli occhi del lettore, un mezzo di ricerca della prova in una prova piena di colpevolezza».

Questo è il tema centrale. L'ordinanza cautelare è una ricostruzione fattuale unilaterale dell'accusa, perché unilaterale in senso accusatorio è la selezione del materiale investigativo, la cucitura del quadro indiziario, la indicazione dei presunti riscontri della colpevolezza. La prospettazione difensiva è fisicamente inesistente.

«Certo. Dunque l'emendamento ha il pregio di



prevenire la formazione del pregiudizio colpevolista che la pubblicazione di brani di un provvedimento di un giudice ad acta, adottato su una base cognitiva sommaria, parziale ed unilaterale, è inesorabilmente destinato a determinare».

Veniamo ai limiti, ora, di questo provvedimento "chirurgico". Qual è la fisioterapia che hai in mente? Come possiamo ottenere che si comprenda che il diritto alla presunzione di innocenza, alla reputazione ed alla dignità personale non debbano più soccombere di fronte al diritto di informare e di essere informati?

«Occorre promuovere un rinnovamento culturale su questo come su altri temi in materia di giustizia. Leggo l'obiezione secondo la quale la sintesi del giornalista sarebbe, in fin dei conti, ancora più nociva della pubblicazione testuale dei contenuti dell'ordinanza cautelare. Perché invece non pensare che quel divieto possa diventare un incentivo ad una elaborazione propria del giornalista, che lo induca ad andare oltre il copia-incolla, magari ponendosi il problema della necessaria conoscenza del

punto di vista difensivo? Questo mi porta al punto. Occorre ribaltare la prospettiva corrente, e comprendere che il fondamentale diritto di informare ha un effetto di *over spill*, di traboccamento su diritti di eguale importanza e rilevanza costituzionale, e che oggi appaiono particolarmente esposti e vulnerabili. Nessun diritto, come dice la Corte Costituzionale, può essere "tirannico" verso altri. Dobbiamo promuovere una ecologia della informazione giudiziaria, che renda consapevoli dei diritti fondamentali della persona, tutti meritevoli di essere salvaguardati. Lo abbiamo fatto con l'ambiente, lo abbiamo fatto con la circolazione stradale, e potrei fare altri esempi. L'esercizio di qualsiasi diritto, compreso quello della informazione, deve fare i conti con la propria forza contundente nei confronti di altri diritti di pari dignità. Dunque, professionalizzazione della stampa specialistica giudiziaria, rigore ed effettività della giustizia disciplinare, incentivi ai media "rights-sensitive" affidati ad autorità di garanzia. Insomma, bene la strada imboccata dall'emendamento Costa, ma nessuno si illuda che possa essere la soluzione».

Lorenzo Zilletti*

SEGUE DALLA PRIMA

CORSO BOVIO E LA FAVOLA DEL CONTROLLORE

«E poiché il processo penale si occupa di fenomeni «che creano profondo allarme sociale» e viene quasi sempre rappresentato «come un momento della lotta al terrorismo, alla mafia e alla camorra, o all'evasione fiscale, o alla criminalità organizzata (come amano etichettare, attraverso i cronisti, la loro attività i nostri magistrati)», l'opinione pubblica non ha «alcuna possibilità di farsi un'idea sull'adeguatezza» di quello strumento. Anzi, lo riterrà sempre «proporzionato». Del resto, davanti al «male» l'opinione pubblica non potrà che essere «colpevolista», dalla parte dello Stato, anzi del magistrato, che come [un] gladiatore scende nell'arena».

È elusa, quindi, «la possibilità di controllo sociale (inteso come verifica da parte dell'opinione pubblica della correttezza e della razionalità dell'operato dei pubblici poteri)». La relazione di Bovio è ricca di altre suggestioni e sorprende per la capacità di cogliere in anticipo aspetti che, ormai divenuti endemici, i corifei della pubblicazione integrale delle ordinanze cautelari fingono di ignorare o rimuovono dai loro ragionamenti. Ad esempio, già allora registrava che «la cronaca giudiziaria si è andata "spostando all'indietro". Rispetto a [quella] del dibattito (un tempo molto più rilevante) è andata

prendendo il sopravvento la cronaca giudiziaria dell'istruttoria». Ciò in stretta correlazione «con il progressivo dissolvimento del segreto istruttorio, che non può esser certo attribuito agli avvocati ma è tra le responsabilità prime dei magistrati (per non dire del loro protagonismo)».

Sul punto, Bovio spende la sua esperienza personale: «per motivi professionali ho difeso decine e decine di giornalisti. E quando ho chiesto loro le fonti di informazione sulle inchieste mi son sempre sentito rispondere "me l'ha detto la polizia, me l'ha detto il magistrato, me l'ha detto l'inquirente"». Nel campo dell'informazione giudiziaria, si registra «un dato oggettivo, e cioè che l'operatore dell'informazione è portato naturalmente a considerare molto più credibile il magistrato rispetto all'avvocato», il che «altera il gioco delle parti». Del resto il difensore «non ha nemmeno quel carisma, quell'immagine di tutore dell'ordine che il

magistrato e il poliziotto hanno e che pesa in modo determinante sull'informazione, sulla recezione da parte del giornalista dell'informazione, sulla sua prospettazione al pubblico». Cruda, ma quanto mai vera, la constatazione che quel

Vi dovete chiedere, per prima cosa, a favore di quale soggetto va quella informazione

«carisma informativo peserà poi in modo determinante anche nella fase dibattimentale. L'obliterazione del difensore nel dibattimento, l'obliterazione degli argomenti della difesa, sarà un elemento ormai ineluttabile, un processo irreversibile». Premesso che neanche dopo il 2017, la prassi ha offerto frequenti casi di pubblicazione integrale delle ordinanze cautelari, che per ragioni di spazio la stampa giocoforza diffonde con estratti arbitrari del giornalista (né il web pullula di versioni gip di *Delitto e castigo*), l'emendamento Costa meriterebbe di essere valutato in una ben più ampia cornice: perché la cronaca giudiziaria coincide oramai con la cronaca delle indagini preliminari e i gior-

nalisti non frequentano i luoghi del contraddittorio? Perché i provvedimenti favorevoli all'indagato/imputato non ricevono analogo trattamento, in termini di spazi e contenuti, rispetto a quelli sfavorevoli? Quanto è radicato nell'opinione pubblica e tra gli operatori dell'informazione il principio costituzionale della presunzione d'innocenza? Quante volte i media si prodigano in critiche dei provvedimenti cautelari, dimostrando di praticare effettivamente quel controllo sull'esercizio del potere giudiziario che oggi rivendicano con fariseismo esasperato? Si può ignorare la trasformazione del nostro processo penale accusatorio in un nuovo sistema misto mediatico-giudiziario? Si può tacere il vizio di non pochi inquirenti di assicurarsi legittimazioni esterne alle proprie indagini, funzionali a preparare l'opinione pubblica alla condanna (salvo lasciarla disorientata di fronte a possibili assoluzioni)?

Le domande potrebbero continuare, ma chiudiamo ancora con Bovio: «quando vi trovate di fronte a una notizia, vi dovete chiedere per prima cosa a favore di quale soggetto va quell'informazione».

*Avvocato penalista

LA RIFLESSIONE

VIETARE NON SERVE IO, GIP, LA PENSO COSÌ

Servono giudici prudenti nei giudizi, perché consapevoli della necessaria provvisorietà delle loro conclusioni

Roberto Crepaldi*

SEGUE DALLA PRIMA

Ho fatto consapevole che avevo prestato attenzione a depurare l'ordinanza da ogni riferimento non necessario alla vita privata dei soggetti coinvolti e da giudizi non necessari su una persona – di solito l'indagato di turno – che conoscevo solo attraverso le carte delle indagini e che non aveva ancora potuto ancora difendersi. Ipotizziamo che, a prescindere da tutto ciò, avessi autorizzato comunque l'accesso dei cronisti all'ordinanza e che fosse già in vigore la regola suggerita dal cd. emendamento Costa. Certamente i cronisti avrebbero potuto ottenere copia della mia ordinanza ex art. 116 c.p.p., leggerla e spiegare compiutamente all'opinione pubblica, chi fosse il destinatario della misura cautelare, in relazione a quali reati e sulla base di quali elementi d'indagine, pur senza citarne testualmente il contenuto. Certamente le eventuali manipolazioni della ricostruzione del giudice da parte dei cronisti avrebbero costituito un delitto contro l'onore e come tali sarebbero punibili. Certamente la nuova regola non avrebbe scongiurato la "gogna mediatica" né tutelato la presunzione di innocenza: i cronisti avrebbero potuto in ogni caso riportare elementi (magari superflui per le indagini ma) interessanti



per l'opinione pubblica, sintetizzare i contenuti di dialoghi privati e i miei giudizi sferzanti sull'indagato.

Non sono i fatti a formare l'opinione pubblica sui processi: come scriveva Sciascia già nel 1987 innocentisti e colpevolisti non si ispirano alla conoscenza degli elementi processuali ma alle "impressioni di simpatia o antipatia".

Il danno all'immagine di chi incappi in un processo penale poi, non dipende neppure dall'esistenza di una misura cautelare o dalla citazione del provvedimento. Abbiamo assistito a condanne definitive sui media quando ancora la misura non era stata richiesta e nonostante lo stretto riserbo mantenuto dagli inquirenti, perché i particolari sulla vita priva-



PSEUDOBAVAGLIO COSTA:
Per un'informazione giudiziaria senza bava alla bocca.

ta dell'indagato (e finanche della vittima) sono stati evidentemente veicolati in altro modo. Abbiamo avuto esempi, anche recenti, di pregevoli e istantanei riassunti di copiosi atti non pubblicabili (richieste di misura, appelli cautelari, informative di polizia giudiziaria, verbali di interrogatori), senza che nessuno abbia lamentato alcun limite alla libertà di informazione.

Il processo "di piazza" sfugge alle regole processuali e richiede necessariamente un mutamento di paradigma che stimoli lo spirito critico ed elimini la cultura del sospetto, che vede nell'innocente un "colpevole che l'ha fatta franca"; di abbandonare una concezione catartica del processo penale, vissuto come momento nel quale la società non si limita ad accertare eventuali responsabilità ma si libera del peso del crimine (magari con una pena esemplare); infine, di scongiurare qualsiasi strumentalizzazione delle indagini per indebolire un avversario.

E contro il dato culturale, mi pare, non servono emendamenti ma esempi: di pubblici ministeri, giudici e difensori scrupolosi, riservati e prudenti nei giudizi, perché consapevoli della necessaria provvisorietà delle loro conclusioni; di cronisti e intellettuali critici, anche sull'agire della magistratura, attenti a individuare possibili abusi; di uomini politici che non cerchino fortuna nelle disgrazie e nei processi degli avversari di turno. Di questo abbiamo bisogno, più che di un'ulteriore riforma del rito.

*Gip Tribunale di Milano



Daniele Negri*

Divampa la polemica sulla norma che mira a vietare la pubblicazione integrale o per estratto del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Una ridda di accuse ne ha accompagnato l'approvazione alla Camera dei deputati: «bavaglio» alla stampa; «embargo» all'informazione; pericolosa propensione a dilatare l'alone del segreto intorno alle vicende giudiziarie. Qualche giurista non esita a taciarla di «favore ai delinquenti», poiché «la verità» finirebbe occultata con la sparizione delle notizie.

L'inno alla trasparenza democratica e alla libertà di espressione dimentica però come, in materia di carcerazione anteriore al giudicato, la pubblicità tuteli il diritto dell'imputato presunto innocente a che la collettività percepisca le ragioni distinte da quelle della pena, alla base del provvedimento. Da Beccaria in avanti dovrebbe essere chiaro che «l'infamia» delle minorazioni patite durante il processo molto dipende dall'immagine che della persona ristretta si trasmette alla «comune opinione».

Sotto questa luce, nessuna delle critiche sollevate sembra giustificata. Basta scorrere la formulazione dell'articolo bersagliato per capire che l'ordinanza custodiale, una volta eseguita, resterà come oggi conoscibile agli organi di informazione, venendo ugualmente a cadere il segreto sull'atto processuale. La novità sta nel fatto che se ne potrà dare conto all'opinione pubblica solo a condizione di adoperare modalità diverse dalla riproduzione letterale. Ai giornalisti rimarrà preclusa la via di divulgazione più

INFAMIA E TRASPARENZA



rapida, comoda e – soprattutto – di maggiore riuscita spettacolare: la messa in pagina immediata e diretta, a scopo stigmatizzante, del verbo dell'autorità giudiziaria.

In questo senso il divieto vanta parentele con le misure a garanzia di quel cruciale aspetto della presunzione di innocenza su cui è venuto spostandosi l'accento in ambito europeo (giurisprudenza di Strasburgo e direttiva 2016/343/UE), vale a dire la necessità che le autorità pubbliche e i mezzi d'informazione abbiano cura di evitare, usando un linguaggio sorvegliato nella comunicazione sociale, l'indebita assimilazione al colpevole di chi è semplicemente

accusato d'aver commesso un reato. Equilibrio assai difficile da mantenere di fronte al concreto esercizio del potere di carcerazione cautelare, poiché, quand'anche il giudice non indulga a disinvolute etichettature delle attitudini criminali dell'imputato, esso implica comunque una serie di valutazioni – a cominciare dai gravi indizi di colpevolezza – che anticipano quelle tipiche della decisione finale di condanna.

Non è dunque campato in aria pensare che un rimedio, sia pur blando, consista nell'impedire alla stampa di avvalorare i propri giudizi colpevolisti esibendo a plateale conferma passaggi scelti ad arte

dall'ordinanza, così da mutuarne il crisma dell'ufficialità. Né bisogna trascurare quale stile contraddistingua le motivazioni di tali provvedimenti: il discorso del giudice prende facilmente la maniera del collage di atti d'indagine, dove spicca il più delle volte l'enorme mole di pagine contenenti la copia di dialoghi intercettati. Sono questi ultimi – l'esperienza insegna – che i media hanno interesse a squadrare con proditoria violenza, reputandoli tanto eloquenti della responsabilità dell'indagato da inchiodarlo senza appello.

Secondo l'auspicio, invece, gli operatori della comunicazione dovranno impegnarsi nella comprensione degli argomenti del giudice al fine di stendere cronache fedeli alla sostanza, sebbene elaborate ripiegando su forme sintattiche indirette, attente a scansare l'arma più potente e persuasiva. Nulla garantisce da riletture e sintesi tendenziose, ma senza la tecnica della citazione virgolettata ad asseverarle potrà forse maturare qualche dubbio. L'inconveniente non sfugge: nel baccano delle versioni differenti presentate dai mezzi di comunicazione, all'opinione pubblica resterebbe inibita la verifica di corrispondenza con il testo autentico. A parte il fatto che il problema si pone anche oggi, essendo la conoscenza dei cittadini sempre mediata, la soluzione risiede sia nel pluralismo dell'informazione, sia nella previsione secondo cui il testo del provvedimento cautelare diventerebbe pubblicabile al termine delle indagini o dell'udienza preliminare. Al riparo dalla furia colpevolista che caratterizza l'esordio del procedimento, scocca finalmente l'ora, anche per il pubblico, del meditato giudizio in contraddittorio.

*Professore ordinario di procedura penale

I PROCESSI CHE NON VI RACCONTANO: IL CASO UGGETTI (SECONDA PARTE)

A cura di M.V. Ambrosone, M. Caiazza, L. Finiti

«Distretto per un appalto di 5.000 euro»

Conversazione con Simone Uggetti

A cura di M. Frisetti

13 maggio 2016 viene arrestato. Trascorrerà 10 giorni in carcere e, successivamente, quasi un mese agli arresti domiciliari. Sono le misure restrittive più gravose che il nostro sistema penale contempra. Cosa le ha giustificate?

«Sicuramente l'ansia giustizialista della Procura, in parte dovuta al clamore mediatico. Non si è mai ritenuto di dover verificare le dichiarazioni rese dalla dipendente comunale da cui era partito l'esposto; si è pensato solo a cristallizzare subito la situazione. Eppure, gli strumenti di verifica c'erano. Sarebbe stato sufficiente fare accertamenti sul contenuto dell'esposto: già lì c'erano date e cifre sbagliate. Se la preoccupazione fosse stata quella di inquinamento delle prove, come si era detto, avrebbero potuto sequestrare il pc ed il telefono, cosa che non è stata fatta. Il pericolo di reiterazione reato, poi, era nullo, un elemento risibile.

La verità è che la custodia cautelare a San Vittore ha trovato la sua ragion d'essere solo nel clamore che avrebbe suscitato l'arresto di un sindaco del PD in carica in quel momento. Ricordo ancora il momento dell'arresto. Ho visto tutto nero, ho immaginato la fine della mia vita, il mio impegno, la mia passione politica, tutto quello in cui credevo l'ho visto distrutto e annientato. L'arresto ha ripercussioni personali, professionali, sociali, va ad incidere su tutto. Figuriamoci poi per una persona che ricopre un ruolo pubblico. Proprio per queste ragioni, la misura cautelare è uno strumento di tutela del sistema che va usato con rigore e grande equilibrio. Non per fare le conferenze stampa». **Dopo 7 anni di calvario giudiziario, è stato assolto. La sentenza definitiva ha avuto lo stesso risalto delle indagini e dell'arresto?**

«Ovviamente, come purtroppo troppo spesso accade, no. Solo quando sono intervenute le scuse del Ministro Di Maio si è dato risalto alla prima sentenza di assoluzione, mentre della sentenza di appello bis si è parlato pochissimo. D'altronde, quando sono stato arrestato ero un personaggio pubblico, in vista, ma per arrivare alla assoluzione definitiva ci sono voluti 7 anni e tutto è cambiato. Ci tengo a sottolineare una frase che ho letto nel libro di Palamara: "l'intreccio tra una Procura, un Giornale e un partito politico può rovinare la vita di chiunque". Ecco, si può dire che in questo caso nessuno si sia preso la briga di smentirla».

In effetti, la sua vicenda giudiziaria ha avuto un impatto fortissimo sull'opinione pubblica. L'attenzione mediatica ha influito sul processo?

«Tantissimo. Soprattutto dopo l'arresto. Alcune testate hanno mostrato una morbosità malata, una attenzione assurda verso la mia vicenda. L'impatto, poi, è stato ancora più forte tra il ricorso della Procura Generale contro la sentenza di assoluzione in appello – che aveva stimolato un mea culpa di Luigi Di Maio, per aver contribuito ad alzare i toni del dibattito – e la fase della Cassazione.

Ma che l'attenzione mediatica abbia dall'inizio tirato i fili di questa vicenda lo si capisce da un dettaglio fondamentale: la Giudice per le Indagini Preliminari,



SCHEDA DEL PROCESSO

L'accusa:
turbativa d'asta

Gli imputati:
tra gli altri, Simone Uggetti, in qualità di Sindaco del Comune di Lodi

Testimoni escussi:
oltre 30

Le date:
2016 – esposto presentato da un dipendente del Comune di Lodi; arresto di Uggetti e un altro imputato
2018 – condanne in primo grado (per Uggetti, 10 mesi di reclusione)
2021 – assoluzione in appello di tutti gli imputati
2022 – annullamento della Cassazione; il processo ricomincia per la posizione di Uggetti

Com'è finita:
2023 – sentenza di assoluzione definitiva



nell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, ha sempre individuato in 100.000 euro il valore dell'appalto. Ma quello era l'importo che la stampa aveva impropriamente indicato nelle testate al momento dell'arresto. Persino l'esposto da cui era scaturito il procedimento recava una cifra diversa, di 70.000 €. In realtà, come poi verrà accertato, il valore dell'appalto era di appena 5.000 €. Quando fui interrogato dalla Giudice chiesi da dove avesse tratto quel dato dei 100.000 euro e lei mi rispose: "l'ho letto sul giornale". Ecco, dopo l'interrogatorio ho avuto la certezza della follia della situazione nella quale mi sono trovato, del pressappochismo, del furore nella ricerca della colpevolezza e non della verità, come invece la nostra Costituzione imporrebbe».

La schizofrenia di un sistema

di Giuseppe Belcastro*

Il processo per turbativa d'asta al Sindaco di Lodi, Simone Uggetti, incominciò nel 2016 e finì sette anni dopo, nel 2023, con un nulla di

fatto, è al contempo la storia di una vicenda umana e la prova della irragionevolezza di un sistema.

Come siano andate le cose ve lo abbiamo raccontato su questo numero e sul precedente, anche ospitando alcune riflessioni del protagonista che risponde alle nostre domande.

Sembrerebbe una storia come tante altre, nella quale – l'argomento sarà certamente agitato – l'esito distonico del giudizio rispetto alla tesi d'accusa non solo non dovrebbe stupire, ma sta anzi lì a dimostrare che il sistema funziona, perché filtra le pretese punitive dalla Pubblica accusa, selezionando quelle da buttare alle ortiche.

Ma da qui muovendo, alcune brevi riflessioni si impongono. La prima attiene al fatto che la sentenza finale, che assolve per particolare tenuità del fatto, fotografa la questione in una maniera che sembra rimarcare la scollatura di certe accuse dal criterio di ragionevolezza. Paradossalmente, l'assoluzione perché il fatto si fosse dimostrato insussistente all'esito dell'istruttoria avrebbe abilitato l'idea – almeno di primo acchito – che

fossero serviti per davvero quei trenta testimoni per dimostrarlo, laddove invece, se il fatto d'accusa c'è, resta tutta la perplessità di come lo si sia potuto qualificare così tenue da non necessitare di sanzione, ma abbastanza robusto da meritare un processo.

La seconda, che in qualche misura alla prima è intimamente connessa, è se non sia questa l'occasione per ribadire l'importanza, in un sistema accusatorio, di una distinzione netta tra le figure processuali del giudice e del pubblico ministero. È difficile, infatti, non soffermare lo sguardo – ve ne abbiamo dato conto – sulla diversità anche linguistica di valutazione dei fatti che caratterizza, da un lato, il provvedimento cautelare e, dall'altro, persino già la sentenza di condanna in primo grado, e non domandarsi, per conseguenza, quanto su quella siderale distanza abbia inciso la osmosi ordinamentale di cui i penalisti si lamentano da sempre. Del resto, dal Ministero, quale sia la percentuale di richieste cautelari rigettate ci si ostina a non rivelare. Come ipocrita sarebbe, per restare su questo crinale, non prendere atto della violenta incidenza sulle prime battute di questa vicenda (come di tutte quelle di interesse pubblico) del perverso clamore mediatico che la ha circondata, determinando che nella misura cautelare – lo riferisce direttamente Uggetti nell'intervista qui a fianco – si propinasse addirittura l'idea di un appalto di 100.000 euro piuttosto che dei 5.000 che ne costituivano il reale importo. Il corto circuito stampa-giurisdizione è innegabile e urticante e, anzi, da questa prospettiva, illumina in un attimo la fragilità di certe tesi oggi ancora salmodiate sull'opportunità di pubblicare le ordinanze cautelari, atti unilaterali, più spesso di quanto non si immagini privi di reale taglio critico delle argomentazioni da questura che legittimamente animano le relative richieste.

La terza, ed è riflessione amara, riguarda l'impugnazione del Pubblico Ministero. Anche in disparte il fatto tecnico che, dopo la prima assoluzione, è più alchemico che giuridico superare l'idea che un ragionevole dubbio sussista, è difficile reputare accettabile, in un sistema liberale, che il cittadino, a prove acquisite, resti appeso alle visioni – in ipotesi anche fantasiose – di questo o quell'altro ufficio di procura, come se il tempo di pendenza del processo fosse un fatto neutro non solo per chi lo subisce, ma persino per la collettività nel cui nome la Giustizia è amministrata: era innocente Uggetti, ma Lodi, intanto, ha perso un sindaco democraticamente eletto per un'accusa destituita di fondamento.

Insomma, nel caso Uggetti il sistema ha forse funzionato, ma, per citare Alessandro Barbano, solo "dopo aver scaricato sul malcapitato di turno tutto il peso delle proprie irrisolte contraddizioni".

*Avvocato penalista

La prima parte del processo al sindaco di Lodi si trova sul numero del 30.12.23

Fine.